



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

AREA ANAGRAFE ECONOMICA

SETTORE IMMISSIONE DATI E PRODOTTI R.I. REGISTRO IMPRESE

GUIDA alla Bollatura dei libri e dei registri

A cura di Giuseppe Galliano – Responsabile settore Immissione dati e prodotti Registro Imprese

Ultimo aggiornamento: giugno 2014



Indice dei contenuti

1 - NOVITA' IN MATERIA DI NUMERAZIONE E BOLLATURA DEI LIBRI E REGISTRI CONTABILI.....	1
1.1 - ART.2215 CODICE CIVILE.....	1
1.2 - ART.39 C.1 D.P.R. 633/1972 - DISCIPLINA DELL'I.V.A.....	2
1.3 – ART.22 C.1 D.P.R. 600/1973 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI.....	2
1.4 – ART.36 COMMA 24 BIS D.LGS. 4/2008 - REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI	2
1.5 – SOPPRESSIONE PER LE S.R.L. DELL'OBBLIGO DI TENUTA DEL LIBRO DEI SOCI.....	3
1.6 – FORMAZIONE E TENUTA DI LIBRI E REPERTORI CON STRUMENTI INFORMATICI.....	3
2 - COMPETENZA IN MATERIA DI BOLLATURA	5
3 - BOLLATURA PRESSO IL REGISTRO IMPRESE	5
3.1 - MODULISTICA PER LA RICHIESTA DELLA BOLLATURA	5
3.1.1 - <i>Modello L1 – modello non piu' in uso.....</i>	5
3.1.2 - <i>Modello L2.....</i>	6
3.3 - PREDISPOSIZIONE DEL LIBRO DA BOLLARE	6
3.4 DIRITTI DI SEGRETERIA	7
4 - IMPOSTA DI BOLLO.....	7
4.1 - SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO NON FORFETARIO	7
4.2 - SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO FORFETARIO.....	8
4.3 - SOGGETTI ESENTI	8
4.4 - MODALITA' DI PAGAMENTO	9
5 - TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA.....	9
5.1 - SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO	9
5.1.1 - <i>Modalità di pagamento.....</i>	9
5.2 - SOGGETTI ESENTATI DAL PAGAMENTO.....	10
5.3 – CASI PARTICOLARI	10
6 EFFICACIA PROBATORIA DELLE SCRITTURE CONTABILI	11
7 BOLLATURA E NUMERAZIONE DEI LIBRI E REGISTRI CONTABILI	11
7.1 CODICE CIVILE – BOLLATURA OBBLIGATORIA REGISTRO IMPRESE/NOTAIO	12
7.2 CODICE CIVILE – BOLLATURA FACOLTATIVA REGISTRO IMPRESE/NOTAIO.....	12
7.3 LEGGI SPECIALI – BOLLATURA OBBLIGATORIA REGISTRO IMPRESE/NOTAIO.....	12
7.4 LEGGE SPECIALI – BOLLATURA OBBLIGATORIA REGISTRO IMPRESE.....	13
7.5 LEGGE FISCALE E TRIBUTARIA – BOLLATURA FACOLTATIVA REGISTRO IMPRESE/NOTAIO	13
8 LIBRI E REGISTRI DA BOLLARE PRESSO ALTRI ENTI.....	14
8.1 LIBRI DEI LAVORATORI DIPENDENTI	14
8.2 PRINCIPALI REGISTRI PREVISITI DALLA NORMATIVA DI PUBBLICA SICUREZZA.....	14
8.3 PRINCIPALI REGISTRI PREVISITI DALLE LEGGI SULL'IMPOSTA DELLA FABBRICAZIONE.....	15
8.4 ALTRI REGISTRI E DOCUMENTI	15
9 APPENDICE	15



9.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO	15
10 - TAVOLE RIASSUNTIVE DEGLI ADEMPIMENTI.....	17
10.1 - LIBRO GIORNALE E LIBRO DEGLI INVENTARI	17
10.2 – LIBRI SOCIALI	18
10.3 – LIBRI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI	19
10.4 – REGISTRI IVA E CONTABILITÀ.....	20

Coordinamento editoriale e pubblicazione online
Redazione Web – Settore Comunicazione – Camera di commercio di Torino



1 - Novita' in materia di numerazione e bollatura dei libri e registri contabili

Il **25.10.2001** è entrata in vigore la **legge 18.10.2001 n. 383**, recante i primi interventi per il rilancio dell'economia che, **all'art. 8**, prevede la soppressione dell'obbligo della bollatura di alcuni libri obbligatori. In particolare questa norma ha modificato l'art. 2215 c.c., l'art. 39, comma 1 del D.P.R. 633/1972 (disciplina dell'I.V.A.), l'art. 22, comma 1 del D.P.R. 600/1973 (disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) nel modo seguente:

1.1 - Art. 2215 Codice Civile

I libri contabili *prima di essere messi in uso*, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'Ufficio del Registro delle imprese o da un notaio, secondo le disposizioni delle leggi speciali.

L'Ufficio del Registro delle Imprese o il notaio devono dichiarare, nell'ultima pagina dei libri, il numero dei fogli che lo compongono.

Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione.

Pertanto:

1. viene **soppresso l'obbligo di bollatura del libro giornale e del libro degli inventari**, in quanto questo adempimento viene ad assumere natura **facoltativa**
2. **il libro giornale ed il libro degli inventari sono soggetti al solo obbligo della numerazione progressiva** prima di essere messi in uso. Tale numerazione dovrà essere, come prima, **annuale** ed è sufficiente che avvenga anteriormente all'utilizzo di ciascuna pagina
3. nel caso sia **previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione**, i libri contabili, prima di essere messi in uso, oltre che numerati progressivamente in ogni pagina, devono essere
 - in regola con l'imposta di bollo - come di seguito specificato - nonché
 - bollati su ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio, i quali dichiarano nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono
4. **i libri contabili**, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente
5. le modifiche non riguardano i **libri sociali** delle società di capitali per i quali permane l'obbligo della bollatura iniziale presso il Registro delle imprese o presso un notaio

I libri sociali delle società per azioni sono (**art. 2421 c.c.**):

- il libro dei soci
- il libro delle obbligazioni
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo della gestione
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo



- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti
- In aggiunta ai libri indicati nell'art. 2421, le società per azioni devono tenere:
- il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 2447 *sexies* c.c.
 - il libro del revisore o della società incaricata del controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 *ter* c.c.

I libri sociali delle società a responsabilità limitata sono (art. 2478 .c.c.):

- il libro delle decisioni dei soci
- il libro delle decisioni degli amministratori
- il libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore

1.2 - Art.39 c.1 D.P.R. 633/1972 - Disciplina dell'I.V.A.

Tutti i registri previsti dalla normativa IVA, compresi i bollettari madre-figlia che possono essere utilizzati in sostituzione delle fatture e dei registri dai contribuenti minori, devono essere tenuti a norma dell'art. 2219 del Codice Civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione dell'imposta di bollo.

E' ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalità previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente

Pertanto:

1. viene **soppresso l'obbligo di bollatura di tutti i registri IVA**, in quanto questo adempimento viene ad assumere natura **facoltativa**
2. permane l'obbligo della **sola numerazione progressiva** delle pagine, prima di essere messe in uso
3. permane **l'esenzione dall'imposta di bollo**
4. viene autorizzato **l'impiego di schedari** a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili, le cui modalità sono dettate dall'Amministrazione finanziaria

1.3 – Art.22 c.1 D.P.R. 600/1973 - Disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Fermo restando quanto previsto dal codice civile per il libro giornale ed il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri dalle stesse previsti, i registri contabili previsti dal D.P.R. 600/73 devono essere tenuti secondo le regole dettate dall'art. 2219 del Codice Civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo.

Pertanto:

- viene **soppresso l'obbligo di bollatura** per tutte le scritture contabili previste dal citato decreto, in quanto questo adempimento viene ad assumere natura **facoltativa**
- permane **l'obbligo della sola numerazione progressiva** delle pagine, prima di essere messe in uso
- permane **l'esenzione dell'imposta di bollo**
- permane **l'obbligo della bollatura** per i libri e registri il cui adempimento sia previsto da **leggi speciali**

1.4 – Art.36, comma 24 bis c.1 D.Lgs. 4/2008 – Registro carico e scarico dei rifiuti



In data 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il D. Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, il quale ha previsto che i registri di carico e scarico rifiuti devono essere bollati dalla Camera di commercio.

Infatti l'art. 2, comma 24 bis, del predetto provvedimento ha stabilito che *"i registri di carico e scarico rifiuti sono numerati e vidimati dalla Camera di commercio competente"* a far data dall'entrata in vigore del decreto medesimo.

In merito si precisa che essi non sono soggetti alla corresponsione della tassa di concessione governativa né all'assolvimento dell'imposta di bollo.

1.5 – Soppressione per le S.r.l. dell'obbligo di tenuta del libro dei soci

Il comma 12-septies dell'art. 16 del D.L. n. 185 del 29/11/2008, convertito con L. n. 2 del 28/01/2009, ha modificato l'art. 2478 del codice civile, sopprimendo per le società a responsabilità limitata l'obbligo di tenuta del libro dei soci a partire dal 30/03/2009.

In precedenza il trasferimento delle partecipazioni sociali aveva effetto di fronte alla società dal momento della sua annotazione sul libro dei soci, ora l'effetto di fronte alla società si produce dal momento del deposito del relativo atto presso il Registro delle imprese.

Anche se a livello legislativo non vi è più l'obbligo di tenuta del libro dei soci per le società a responsabilità limitata, tuttavia tale l'obbligo potrebbe essere previsto per disposizione statutaria.

Pertanto per le società a responsabilità limitata possono ora darsi tre casi:

- a) la società non tiene più il libro dei soci;
- b) la società tiene il libro dei soci, per obbligo statutario o per libera scelta, senza farlo preliminarmente bollare;
- c) la società tiene il libro dei soci, per obbligo statutario o per libera scelta, facendolo preliminarmente bollare a titolo facoltativo.

Di conseguenza l'Ufficio del registro delle imprese provvederà alla bollatura dei libri in questione qualora sia richiesta dagli utenti.

1.6 – Formazione e tenuta di libri e repertori con strumenti informatici

Il comma 12-bis dell'art. 16 del D.L. n. 185 del 29/11/2008, convertito con L. n. 2 del 28/01/2009, ha introdotto l'art. 2215 bis del codice civile che prevede la facoltà di formare e tenere con strumenti informatici i libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura e dalla dimensione dell'impresa.

Se prima d'ora i libri in questione consistevano in un supporto cartaceo su cui riportare registrazioni od annotazioni, ora questi stessi libri possono essere completamente digitalizzati, ciò significa che è possibile abbandonare la tradizionale registrazione/annotazione su carta e utilizzare al suo posto la memorizzazione di tali registrazioni/annotazioni direttamente su un file, il quale costituirà a tutti gli effetti documento originale.

Pertanto il tradizionale libro cartaceo può ora essere sostituito da un semplice file, coerentemente con un processo generale che investe la nostra società e che vede il progressivo passaggio da documenti analogici a documenti digitali.

Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti da disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori o scritture, ivi compreso quello della regolare tenuta dei medesimi sono assolti mediante apposizione, almeno una volta l'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato.

Se per un anno non vi sono registrazioni, la marcatura temporale va apposta solo all'atto della prima registrazione e da tale nuova data decorrerà un nuovo periodo annuale. I documenti tenuti con strumenti informatici ai sensi di legge hanno l'efficacia probatoria di cui agli artt. 2709 e 2710 del codice civile.



Per quanto attiene alla conservazione delle scritture è importante inoltre fare riferimento alla deliberazione del CNIPA n. 11/2004 e, nel caso delle scritture rilevanti a fini tributari, si deve fare anche riferimento alla normativa specifica, attualmente rinvenibile nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23/01/2004. Quest'ultima norma prevede che l'imposta di bollo sia dovuta ogni 2500 registrazioni.

Poiché il concetto della registrazione fa riferimento ad un'autonoma rilevazione di un fatto contabile, indipendentemente dal numero di righe, la disposizione in questione è più favorevole rispetto all'imposizione dell'imposta di bollo sui libri cartacei.

Con riferimento alla tenuta dei libri elettronici occorre individuare l'ambito oggettivo della sua applicazione. In altri termini occorre individuare quali libri possono essere formati e tenuti con strumenti informatici e quali invece debbono ancora essere tenuti in forma cartacea.

In primo luogo occorre fare riferimento alla collocazione sistematica della norma in questione: l'articolo 2215 bis si trova all'interno di un paragrafo intitolato significativamente "Delle scritture contabili" nel quale sono contenuti gli articoli del codice civile che vanno dal 2214 al 2220.

Nella definizione di scritture contabili rientrano in primo luogo i libri di cui all'art. 2214 e cioè il libro giornale, il libro degli inventari e le altre scritture contabili che siano richieste dalle dimensioni o dalla natura dell'impresa (ad esempio il libro di cassa o il libro di magazzino). In secondo luogo in tale definizione vi rientrano anche le scritture contabili previste dalle norme fiscali.

Si pone ora il problema di definire se l'art. 2215 bis si applichi anche a libri e registri che propriamente non siano riconducibili al genere delle scritture contabili.

Secondo un'autorevole interpretazione, contenuta nella circolare Assonime n. 19 del 20/04/2009, anche se "non sembra possibile su questo punto, in assenza di chiarimenti, definire con esattezza i confini della disciplina", l'art. 2215 bis si applicherebbe a tutti i libri obbligatori la cui disciplina richiami le formalità di tenuta proprie delle scritture contabili ed in particolare si applicherebbe anche ai libri sociali.

Tuttavia l'argomentazione utilizzata per far rientrare i libri sociali nell'ambito dell'applicazione della nuova disciplina disposta dall'art. 2215 bis, pur essendo in linea con la ratio di una norma che mira alla riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese, non è completamente esente da obiezioni e in particolare con riferimento ai libri propri delle società per azioni. Infatti l'ultimo comma dell'art. 2421 stabilisce che i libri obbligatori delle S.p.A. devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'articolo 2215. Pertanto vi è il richiamo alle formalità dell'art. 2215 ma non a quelle dell'art. 2215 bis.

Per sostenere l'applicabilità del nuovo regime anche ai libri sociali delle S.p.A., si dovrebbe concludere che il legislatore ha dimenticato di aggiornare l'art. 2421, oppure che il richiamo ivi previsto all'art. 2215, implicitamente comprenda anche un richiamo all'art. 2215 bis., il che sembra in contrasto con il principio generale di interpretazione della legge stabilito nell'articolo 12 delle preleggi del Codice Civile.

Per le società a responsabilità limitata si possono fare considerazioni analoghe considerando che nell'art. 2478 non vi è alcun richiamo esplicito alle formalità di tenuta dei libri sociali, ma secondo la dottrina tali formalità vanno ugualmente rispettate secondo le modalità previste per le società per azioni.

Si ritiene quindi corretto concludere che, in attesa di un'interpretazione autentica sulla materia, sia preferibile un atteggiamento prudentiale che limiti l'applicabilità della norma ai libri ed alle scritture contabili in senso stretto.



2 - Competenza in materia di bollatura

A seguito delle modificazioni apportate ai citati articoli 39 del D.P.R. 633/1972 e 22 del D.P.R. 600/1973, sono cessate le competenze degli Uffici delle Entrate in materia di numerazione e bollatura dei registri contabili.

Ne consegue che **la bollatura facoltativa** dei libri contabili e quella **obbligatoriamente prevista da leggi speciali** restano di competenza soltanto dell'ufficio del **registro delle imprese o dei notai**.

Per quanto riguarda la bollatura del **Formulario di identificazione trasporto rifiuti**, la stessa potrà essere effettuata anche dall'ufficio del Registro delle imprese, oltre che dagli uffici delle Agenzie delle entrate (in ogni caso è gratuita)

Per quanto riguarda la bollatura dei registri di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi del D. Lgs. n. 4/2008 e della nota Unioncamere n. 1467 del 29/01/2008, questa viene assolta dalla Camera di commercio nella cui provincia è situata la sede legale dell'impresa o da quella della provincia in cui è ubicata l'unità locale presso la quale è tenuto tale registro.

Per quanto riguarda la bollatura di libri tenuti da associazioni, fondazioni ed enti morali in genere l'ufficio del registro delle imprese ne effettuerà la bollatura solo nel caso in cui vi siano delle norme che lo prevedano, non potendo per tali soggetti applicarsi l'art. 2218 del codice civile che al solo imprenditore consente di far bollare nei modi indicati nell'art.2215 gli altri libri da lui tenuti.

3 - Bollatura presso il Registro Imprese

Resta ferma la competenza territoriale delle Camere di commercio in base alla quale ciascun ufficio del Registro delle imprese può bollare solo i libri dei soggetti aventi **sede legale nella provincia**, anche se non iscritti nel registro medesimo.

Per le imprese plurilocalizzate, l'ufficio del Registro delle Imprese competente per la bollatura dei libri sociali o, nel caso venisse richiesta, del libro giornale e del libro degli inventari, è quello presso il quale è iscritta la **sede principale**.

I libri relativi alle sedi secondarie possono essere bollati anche presso l'ufficio ove è ubicata la sede secondaria.

Per quanto riguarda la competenza per la bollatura dei registri di carico e scarico dei rifiuti si rinvia a quanto già indicato nel paragrafo 2 -

3.1 - Modulistica per la richiesta della bollatura

3.1.1 - Modello L1 – modello non piu' in uso

Questo modello, utilizzato dai notai per comunicare all'ufficio del Registro delle imprese la numerazione e bollatura di libri e scritture contabili obbligatori da loro eseguita, attualmente non viene più utilizzato essendo stato soppresso l'obbligo della bollatura.

In particolare, con decorrenza 25 ottobre 2001, tutte le bollature eseguite da notaio relativamente al libro giornale e al libro degli inventari, non essendo più obbligatorie, non dovranno essere comunicate a questo ufficio del Registro delle imprese non essendo più tenuto al controllo della numerazione progressiva ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D.P.R. 581/95.

Per gli altri libri continua a permanere l'esonero della comunicazione.



3.1.2 - Modello L2

Questo modello deve essere compilato indicando i dati dell'impresa per la quale si richiede la bollatura, compresi il numero di posizione REA. Esso può essere presentato anche da un incaricato dell'impresa.

Si raccomanda di indicare nell'apposito spazio, in alto sulla prima pagina, il numero di telefono del richiedente per agevolare i contatti con l'ufficio.

Con un unico modello può essere richiesta la bollatura di più libri o registri riferiti alla medesima impresa o soggetto richiedente.

Per le società di nuova costituzione è possibile presentare le richieste di bollatura allegando al modello L2 la fotocopia dell'atto costitutivo o del rogito notarile.

3.3 - Predisposizione del libro da bollare

- Nei libri o scritture a modulo continuo o fogli singoli bisogna riportare su tutte le pagine **la denominazione dell'impresa oppure la partita IVA/C.F. e il tipo di libro**. Nei libri rilegati gli stessi dati vanno riportati sulla copertina o sull'ultima pagina numerata
- In caso di **errata indicazione** dei suddetti dati o nel caso di errata indicazione della numerazione progressiva o dell'anno di riferimento della bollatura, la correzione dev'essere eseguita in modo che i dati cancellati siano leggibili
- Il libro giornale e il libro inventari devono avere comunque, anche nel caso in cui non se ne chiedesse la bollatura, la **numerazione progressiva** entro ciascun anno. Si precisa che l'anno da indicare è l'anno cui fa riferimento la contabilità (Circolare Agenzia Entrate 1/08/2002 n. 64)
- Tutti gli altri libri, per i quali il registro delle imprese è competente per la bollatura, devono partire dalla pagina 1
- La **numerazione** è eseguita per pagina o per foglio o per facciata scrivibile o a facciate contrapposte. Si accetta anche la numerazione, comprensiva dell'anno, eseguita soltanto sulle pagine pari o dispari. L'ultima pagina deve essere sempre numerata e datata. Il retro della pagina non numerato, ove non utilizzato nel computo della numerazione, deve essere annullato. La copertina può anche non essere numerata se la pagina successiva è la n. 2
- Le marche e i diritti devono essere applicati sull'ultima pagina utile **intestata e numerata**
- Per i **libri sezionali** del libro giornale o del libro inventario è prevista una numerazione distinta e progressiva. Per essi non è necessaria l'indicazione dell'anno, bensì la tipologia di sezionale su tutte le pagine.
- Per i **libri giornali multiaziendali**, nel caso se ne chiedesse la bollatura, bisogna allegare un elenco delle imprese per le quali si richiede la bollatura ed altrettanti pagamenti della tassa di concessione governativa a seconda della loro natura giuridica
- Ogni risma da **bollare non deve superare le 1500 pagine o in ogni caso non deve superare i 10 kg. di peso**, non deve avere parti unite da nastro adesivo e, se spezzato o stampato su carta diversa, deve essere dichiarato e sottoscritto sul modello L2
- I libri sociali **rilegati ad anelli** devono essere consegnati sganciati per consentire una più rapida bollatura e, quindi, restituzione degli stessi
- La consegna dei libri bollati è immediata nei limiti del possibile; nel caso in cui per particolari esigenze organizzative vi sia l'impossibilità di effettuare la bollatura contestualmente alla richiesta, questa verrà



effettuata il prima possibile e comunque entro il termine massimo di 30 giorni, così come previsto dal Regolamento camerale approvato dal Consiglio con la delibera n. 1 del 3/03/2008; in ogni caso la data di bollatura coincide con quella del giorno di presentazione della richiesta; il ritiro dei libri bollati deve essere comunque effettuato nei sette giorni successivi alla comunicazione di avvenuta bollatura da parte dell'ufficio

- **Eventuali integrazioni** per bollature incomplete sono ammesse soltanto entro quattro giorni successivi al ritiro dei libri o registri; perciò si invita a voler sempre controllare l'esecuzione corretta della stessa

3.4 Diritti di segreteria

Per ogni libro o registro, previsto dalla normativa o tenuto volontariamente, di cui si chiede la bollatura presso il Registro delle imprese, è dovuto un diritto di segreteria per un importo pari a € 25,00, per qualunque tipologia di libro o registro a partire dal 1° luglio 2008.

Questo diritto può essere pagato nelle seguenti modalità:

- Sportello
 - in contanti
 - tramite bancomat
 - carta di credito
- Conto corrente postale
Il versamento va effettuato, esclusivamente su bollettini a 4 facciate, sul conto corrente postale n. 311100 intestato a Camera di commercio di Torino. Nella causale deve essere indicato **Diritti di segreteria – Bollatura libri**
- Assegno circolare
E' possibile il pagamento attraverso un assegno circolare, intestato a Camera di Commercio di Torino.

4 - Imposta di bollo

Il comma 4 dell'art. 8 della Legge 383/2001 ha modificato l'articolo 16 della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. 642/1972. Successivamente la legge 24/06/2013 n. 71, pubblicata sulla G.U. n.147 del 25/06/2013, ha convertito con modificazioni il D.L. 26/04/2013, n. 43 introducendo, tra l'altro, l'art. 7 bis che al comma 3 così recita:

"3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrono, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 16,00."

Ai sensi dell'art. 1 comma 15 la legge di conversione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale e quindi dal 26/06/2013.

4.1 - Soggetti tenuti al pagamento non forfetario

Se i libri di cui all'art. 2214, primo comma c.c. - **libro giornale e inventari (e loro sezionali)** - sono tenuti da soggetti diversi da quelli che assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa per la numerazione e bollatura di libri e registri, l'imposta di bollo è maggiorata di € 16,00.



I soggetti che **non assolvono in modo forfetario** la tassa di concessione governativa sono:

- gli imprenditori commerciali
- le società di persone
- le società cooperative
- le mutue assicuratrici
- i G.E.I.E.
- le associazioni e le fondazioni
- altri enti, tra cui gli enti morali

Pertanto per essi l'imposta di bollo è pari a **€ 32,00 ogni 100 pagine o frazione**, indipendentemente dall'adempimento della bollatura (cioè sia nel caso di bollatura precedente al loro uso sia nel caso di utilizzo senza la previa bollatura).

Se si tratta di libri diversi dal libro giornale e dal libro degli inventari, l'imposta di bollo, qualora sia dovuta, è pari a € 16,00.

4.2 - Soggetti tenuti al pagamento forfetario

I soggetti che **assolvono in modo forfetario** la tassa di concessione governativa sono:

- le società per azioni
- le società in accomandita per azioni
- le società a responsabilità limitata
- le società consortili per azioni o a responsabilità limitata
- le sedi secondarie di società estere
- i consorzi di enti locali e le aziende di enti locali
- gli enti pubblici

Pertanto per essi l'imposta di bollo è pari a **€ 16,00 ogni 100 pagine o frazione**, indipendentemente dall'adempimento della bollatura (cioè sia nel caso di bollatura precedente al loro uso sia nel caso di utilizzo senza la previa bollatura).

4.3 - Soggetti esenti

Le società cooperative edilizie e le ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) continuano ad essere esentate dall'applicazione del bollo sui libri.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 21 del D. Lgs. n. 460 del 4/12/1997, sono ONLUS di diritto:

- gli organismi di volontariato di cui alla L. n. 266 del 11/08/1991, purché iscritti nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato;
- le cooperative sociali di cui alla L. n. 381 del 8/11/1991;
- i consorzi di cooperative formati esclusivamente da cooperative sociali;
- le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 26/02/1987.

Gli enti diversi da quelli sopra elencati possono diventare ONLUS a condizione di ottenere l'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS tenuta presso le Direzioni regionali delle entrate.

Nel caso di bollatura dei libri delle ONLUS, ai fini dell'esenzione dal bollo occorre allegare al modello L2 una dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal legale rappresentate, unitamente a copia di un suo



documento di identità in corso di validità, in cui dichiarare per quali motivi la sua organizzazione rientra tra le ONLUS ed ha diritto di godere del relativo regime fiscale agevolativo.

Tale dichiarazione non è necessaria nel caso delle cooperative sociali e dei loro consorzi, in quanto la loro qualifica di ONLUS è agevolmente verificabile d'ufficio tramite la visura camerale.

4.4 - Modalità di pagamento

Il pagamento dell'imposta di bollo può essere assolto mediante:

- **applicazione di marche**
- **applicazione del bollo a punzone**
- **versamento diretto con mod. F23 con codice tributo 458T** - imposta di bollo su libri e registri. In questo caso gli estremi della relativa ricevuta di pagamento devono essere riportati sulla prima pagina di ciascun libro o registro.

In ogni caso, l'imposta di bollo deve essere assolta **prima che il registro sia posto in uso**, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina.

In particolare, il contribuente deve limitarsi a numerare progressivamente ciascuna pagina prima del suo utilizzo e, pertanto, l'imposta si renderà dovuta solo per le pagine effettivamente utilizzate (in pratica l'ulteriore tributo sarà dovuto prima di utilizzare la pagina 101 e a valere fino alla 200 e così via).

5 - Tassa di concessione governativa

5.1 - Soggetti obbligati al pagamento

Continua ad esistere l'**obbligo di pagamento** della tassa di concessione governativa di cui all'art. 23 della tariffa allegata al D.P.R. 641/72 per i **seguenti soggetti**:

- le società per azioni
- le società in accomandita per azioni
- le società a responsabilità limitata
- le società consortili a responsabilità limitata o per azioni
- le sedi secondarie delle società estere
- i consorzi di enti locali e le aziende di enti locali
- gli enti pubblici

L'importo è:

- **€ 309,87** se il capitale sociale è inferiore o uguale a **€ 516.456,90**
- **€ 516,46** se il capitale sociale è superiore a **€ 516.456,90**

5.1.1 - Modalità di pagamento



Detta tassa deve essere pagata entro il termine per il versamento IVA nel seguente modo:

- se il soggetto è **neocostituito** nell'anno in corso, il versamento va effettuato utilizzando il bollettino di **c.c.p. n. 6007** intestato a "Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Bollatura numerazione libri sociali", prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, nella quale devono essere indicati gli estremi dell'attestazione di versamento
- se il soggetto è **costituito prima** dell'anno in corso, il versamento va effettuato mediante il modello di pagamento **F24** compilando la sezione "erario" **codice tributo 7085**; ai sensi della nota 3 dell'articolo 23 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972, approvata con D.M. del 28/12/1995, tale versamento va effettuato entro il termine di versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno precedente (per le richieste di bollatura presentate dal 1° gennaio fino al termine previsto per tale versamento deve essere esibita la ricevuta dell'anno precedente)
- le società di capitali non soggette d'imposta ai fini IVA eseguono le formalità come gli imprenditori individuali e le società di persone
- in caso di **trasformazione** di società di persone in società di capitali nel corso dell'anno deve essere versata la tassa forfetaria, mentre, nel caso di trasformazione di società di capitali in società di persone il versamento forfetario già effettuato entro marzo si considera valido per l'intero anno

5.2 - Soggetti esentati dal pagamento

Sono invece **esentati dal pagamento** della tassa di concessione governativa ove **non** provvedano alla bollatura facoltativa - salvo naturalmente quella obbligatoria prevista per i libri sociali o da leggi speciali - i **seguenti soggetti**:

- gli imprenditori commerciali individuali
- le società di persone
- le società cooperative e le mutue assicuratrici
- i consorzi
- i G.E.I.E.
- le associazioni e le fondazioni
- altri enti, tra cui gli enti morali

Ove invece questi ultimi procedano alla bollatura, la tassa da corrispondere è pari a **€ 67,00 ogni 500 pagine o frazione da versare con c.c.p. n. 6007 o tramite apposite marche.**

Essa è quindi dovuta da questi soggetti qualora venga richiesta la bollatura del libro giornale, del libro degli inventari e loro sezionali, di libri sociali e, se non esenti, per la bollatura di tutti i libri previsti da leggi speciali.

5.3 – Casi particolari

Si precisa inoltre che

- ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460 le ONLUS sono in ogni caso esenti dal pagamento della tassa di concessione governativa, e quindi anche nel caso di richiesta di bollatura dei libri. Per quanto riguarda le caratteristiche delle ONLUS e la documentazione da allegare al modello L2, si rinvia a quanto già esposto nel paragrafo 4.3
- **le società cooperative edilizie**, regolarmente iscritte nell'Albo delle società cooperative presso il Ministero dello Sviluppo economico, sono tenute al versamento di una tassa di concessione governativa



pari a € 16,75 ogni 500 pagine o frazione, pagabili con c.c.p. 6007 oppure tramite apposite marche.

6 Efficacia probatoria delle scritture contabili

Il tema dell'efficacia probatoria delle scritture contabili è trattata da un lato, dall'art. 634 c.p.c., dall'altro dall'art. 2710 c.c.

L'art. 634 c.p.c. dispone che, al fine dell'ottenimento di un decreto ingiuntivo, *"... per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di denaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale sono altresì prove idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e seguenti del codice civile purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture"*.

Si precisa, per completezza, che questa norma indica anche altre prove utili per l'emanazione del decreto ingiuntivo.

L'art. 2710 c.c. prescrive che *"I libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti l'esercizio dell'impresa"*.

Entrambe le norme quindi richiedono che il libro giornale ed il libro degli inventari siano bollati al fine di ottenere un decreto ingiuntivo o di avere forza probatoria in una causa intercorrente tra imprenditori in ragione dei loro rapporti commerciali, sottoponendo gli stessi all'onere della bollatura facoltativa (cfr. la risposta del Consiglio Naz. Notariato al quesito n. 3982 e la Circ. Assonime 25/02/2002 n. 26).

Ove non bollati, un loro estratto autentico potrebbe valere al più come prova liberamente valutabile dal giudice, in quanto non più prova legale.

Alcuni (Circolare n. 13 della Fondazione Luca Pacioli del 23/10/2002), alla luce dell'ultima parte dell'art. 634 c.p.c., sopra menzionato, auspicano che i tribunali seguano una soluzione più elastica assegnando piena efficacia probatoria alle scritture contabili prescritte da leggi tributarie.

Infatti si ritiene che per queste ultime l'unica condizione che si richiede per ottenere il decreto ingiuntivo sia che le stesse siano semplicemente numerate progressivamente in ogni foglio in quanto l'art. 634 c.p.c., ultima parte, prevede la loro tenuta con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture.

Conferma di ciò risiederebbe nel fatto che il legislatore è intervenuto nell'art. 39 del D.P.R. 633/1972 e nell'art. 22 del D.P.R. 600/1973 eliminando l'espressione *"bollate"* e mantenendo in vita il solo obbligo della numerazione.

7 Bollatura e numerazione dei libri e registri contabili



7.1 Codice civile – bollatura obbligatoria Registro Imprese/Notaio

Art. 2421 Codice Civile, per le S.p.A.

- il libro dei soci
- il libro delle obbligazioni
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo della gestione
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti
- il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 2447 sexies c.c.

Art. 2478 Codice Civile, per le S.r.l.

- il libro delle decisioni dei soci
- il libro delle decisioni degli amministratori
- il libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore

7.2 Codice civile – bollatura facoltativa Registro Imprese/Notaio

- il libro giornale
- il libro degli inventari
- libro sezionale del libro giornale
- libro sezionale del libro degli inventari

7.3 Leggi speciali – bollatura obbligatoria Registro Imprese/Notaio

(elenco non esaustivo)

- registro operazioni cambi (esente tassa c.g.)
- listino prezzi (esente tassa c.g.)
- registro di produzione (esente tassa c.g.)
- registro di raccolta occasionale fondi (esente tassa c.g.)
- registro degli affari (tenuto dalle agenzie immobiliari)
- registro dei premi (esente tassa c.g.)
- registro dei fidi
- registro/giornale degli incarichi (tenuto dalle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto)
- registro dei palinsesti
- registro tenuto dai produttori di congegni automatici, semiautomatici, elettrici ed elettronici per il gioco da trattenimento o di abilità
- libro giornale delle autenticazioni delle girate



7.4 Leggi speciali – bollatura obbligatoria Registro Imprese

(elenco non esaustivo)

- registro carico scarico rifiuti

7.5 Legge fiscale e tributaria – bollatura facoltativa Registro Imprese/Notaio

(elenco non esaustivo)

artt. 14 e ss. D.P.R. 633/72

artt. 14 e ss. D.P.R. 600/73

altre norme che prevedono ulteriori registri per operazioni specifiche

1. registro IVA acquisti
2. registri IVA vendite (fatture emesse)
3. registro dei corrispettivi
4. registro dei beni ammortizzabili
5. registro prima nota cassa
6. registro unico IVA
7. registro unico IRPEF
8. registro riepilogativo
9. registro corrispettivi per mancato/irregolare funzionamento registratore di cassa
10. registro fatture in sospeso
11. registro carico bolle di accompagnamento e/o ricevute fiscali (carico stampati fiscali)
12. registro IVA multiaziendale
13. registro IVA vendite CEE
14. registro IVA acquisti CEE
15. registro sezionale acquisti intra-comunitari
16. registro acquisti intra-comunitari di enti non commerciali e agricoltori esonerati
17. registro trasferimenti intra-comunitari diversi da cessioni e acquisti
18. registro protocollo dichiarazioni esportatori
19. registro merci conto deposito
20. registro merci conto lavorazione
21. registro merci in visione
22. registro merci in prova
23. registro rimanenze merci
24. registro merci inviate
25. registro merci ricevute
26. registro merci in comodato
27. registro delle dichiarazioni d'intento
28. registro multiaziendale per centro elaborazione dati
29. registro carico e scarico per centro elaborazione dati
30. registro delle somme ricevute in deposito
31. registro editori
32. registro di carico registratori fiscali
33. conti di mastro
34. conti di magazzino
35. registro elaborazioni meccanografiche



36. registro dei campioni gratuiti
37. registro delle movimentazioni finanziarie
38. prospetto per contribuenti minimi e minori
39. registro onorari e spese
40. registro incassi e pagamenti
41. registro cronologico
42. registro dei corrispettivi/acquisti agenzie di viaggio
43. registri di carico e scarico dei corrispettivi e degli acquisti dei beni usati
44. registro delle società controllanti e controllate
45. scritture ausiliarie di magazzino
46. conti individuali o schede compensi a terzi
47. corrispondenza e copie fatture
48. registro delle esportazioni in conto deposito
49. registro degli acquisti da raccoglitori
50. registri degli imballaggi non restituiti
51. registro dei movimenti dei beni nei depositi IVA
52. registro delle variazioni
53. giornale di fondo e libretto di dotazione del misuratore fiscale
54. registro dei codici
55. registro delle movimentazioni finanziarie

8 Libri e registri da bollare presso altri Enti

In quest'ultima sezione sono elencati i principali libri, registri o documenti che debbono essere bollati presso altri Enti od Organismi.

L'elenco è suddiviso in 4 categorie, secondo le diverse tipologie e contiene l'indicazione dei diversi Enti di competenza.

8.1 Libri dei lavoratori dipendenti

1. libro matricola
2. libro paga
3. registro presenze
4. registro infortuni
5. registro dei committenti

devono essere bollati presso **INAIL, INPS, ASL**

8.2 Principali registri previsti dalla normativa di Pubblica Sicurezza

1. registro degli autoveicoli affidati a terzi
2. registro delle operazioni giornaliere per i commercianti di oggetti e metalli preziosi, cesellatori, orafi
3. registro delle operazioni giornaliere per i commercianti di oggetti di antiquariato
4. registro delle operazioni giornaliere per i fabbricanti e commercianti di armi
5. registro delle operazioni giornaliere per gli esercenti fabbriche e depositi di esplosivi



devono essere bollati presso l'autorità di pubblica sicurezza.

8.3 Principali registri previsti dalle Leggi sull'Imposta della Fabbricazione

Di seguito sono elencati i principali registri che vanno bollati all'**Ufficio Tecnico delle imposte di fabbricazione**

1. registri di carico e scarico per i titolari di depositi di oli minerali, di stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti in genere
2. registro di carico e scarico per gli esercenti depositi per la vendita all'ingrosso dei prodotti petroliferi adulterati
3. registro di carico e scarico dei libri certificati di provenienza per oli minerali per i titolari di depositi di oli minerali, stazioni di servizio e apparecchi di distribuzione automatica del carburante in genere
4. registro di carico e scarico per le ditte esercenti il commercio di prodotti petroliferi o di gas di petrolio liquefatti
5. registro di carico e scarico per i fabbricanti e importatori di margarina
6. registro di carico e scarico annuale del prodotto finito o registro di magazzino per i fabbricanti e gli esercenti opifici di imbottigliamento della birra
7. registro di carico e scarico per i fabbricanti, importatori e distributori all'ingrosso di apparecchi di accensione
8. registro di carico e scarico per i fabbricanti di oli di semi
9. registro di carico e scarico per i titolari di depositi degli spiriti
10. registro di carico e scarico delle materie prime, dei liquidi fermentescibili e dei fermentari per gli esercenti stabilimenti per la produzione di liquori o di fermentati alcoolici
11. registro di imbottigliamento per i produttori di vini aromatizzati
12. registro di carico e scarico per gli esercenti fabbriche di glucosio
13. registro di carico e scarico per i fabbricanti di marmellate o latte condensato con zucchero nazionale od estero indicante la movimentazione di zucchero

8.4 Altri registri e documenti

1. Registro o schedario tenuto dai detentori di presidi sanitari - **ASL**
2. Registro delle aziende che detengono animali - **Servizio veterinario**
3. Bolle di accompagnamento delle sostanze zuccherine - **Istituti di vigilanza delle politiche agricole**
4. Registro di carico e scarico degli autoveicoli - **Comune**

9 Appendice

9.1 Normativa di riferimento

- Decreto legislativo n. 4/2008
- Decreto legislativo n. 5/2003
- L. 18.10.2001 n.383 - art.8
- D.P.R. 581/1995



- Art 2214 Codice Civile
- Art 2215 Codice Civile
- Art 2215 bis Codice Civile
- Art 2219 Codice Civile
- Art 2421 Codice Civile
- Art 2447 sexies Codice Civile
- Art 2478 Codice Civile
- Art 2710 Codice Civile
- Art 634 Codice Procedura Civile
- D.P.R. 600/1973, D.P.R. 633/1972, D.P.R. 641/1972



10 - Tavole riassuntive degli adempimenti

10.1 - Libro giornale e libro degli inventari

Libri e registri	Numerazione	Bollatura	Tassa concessioni governative	Imposta di bollo	Diritti di segreteria
Libro giornale e libro degli inventari <ul style="list-style-type: none"> • Imprenditori Commerciali • Società di persone • (S.s. - S.n.c. – S.a.s.) • Società Cooperative e Mutue Assicuratrici • Consorzi • G.E.I.E. • Società Estere • Associazioni e Fondazioni • Enti morali 	Obbligatoria	Facoltativa	Se presentati per la bollatura , € 67,00 ogni 500 pagine o frazione Pagabili su c.c.p. n° 6007 o tramite apposite marche	€ 32,00 ogni 100 pagine o frazione	€ 25,00
Libro giornale e libro degli inventari Cooperative Edilizie (art. 14 D.p.r. 641/72)	Obbligatoria	Facoltativa	Se presentati per la bollatura , € 16,75 ogni 500 pagine o frazione Pagabili su c.c.p. n° 6007 o tramite apposite marche	No, ai sensi di T.U. 28.04.38 n° 1165 e Art. 14 D.p.r. 641/72	€ 25,00
Libro giornale e libro degli inventari Cooperative sociali (artt. 17-18 D.Lgs n. 460/97)	Obbligatoria	Facoltativa	No	No	€ 25,00
Libro giornale e libro degli inventari <ul style="list-style-type: none"> • Società di Capitali (S.p.a.- S.a.p.a. - S.r.l.) • Società Consortili p.a. o r.l. • Consorzi di Enti Locali e Aziende di Enti Locali • Sedi secondarie di società estere • Enti pubblici 	Obbligatoria	Facoltativa	€ 309,87 per capitale fino a € 516.456,90 € 516,46 per capitale superiore a € 516.456,90	€ 16,00 ogni 100 pagine o frazione	€ 25,00



10.2 – Libri sociali

Libri e registri	Numerazione	Bollatura	Tassa concessioni governative	Imposta di bollo	Diritti di segreteria
Libri sociali <ul style="list-style-type: none">Società di persone (S.s. - S.n.c. – S.a.s.)	Obbligatoria	Facoltativa	Se presentati per la bollatura , € 67,00 ogni 500 pagine o frazione Pagabili su c.c.p. n° 6007 o tramite apposite marche	€ 16,00 ogni 100 pagine o frazione	€ 25,00
Libri sociali Cooperative Edilizie (art. 14 D.p.r. 641/72)	Obbligatoria	Obbligatoria	Se presentati per la bollatura , € 16,75 ogni 500 pagine o frazione Pagabili su c.c.p. n° 6007 o tramite apposite marche	No, ai sensi di T.U. 28.04.38 n° 1165 e Art. 14 D.p.r. 641/72	€ 25,00
Libri sociali Cooperative sociali (artt. 17-18 D.Lgs n. 460/97)	Obbligatoria	Obbligatoria	No	No	€ 25,00
Libri sociali <ul style="list-style-type: none">Società di Capitali (S.p.a.- S.a.p.a. - S.r.l.)Società Consortili p.a. o r.l.Consorzi di Enti Locali e Aziende di Enti LocaliSedi secondarie di società estereEnti pubblici	Obbligatoria	Obbligatoria	€ 309,87 per capitale fino a € 516.456,90 € 516,46 per capitale superiore a € 516.456,90	€ 16,00 ogni 100 pagine o frazione	€ 25,00
Libri sociali <ul style="list-style-type: none">Società cooperative e Mutue AssicuratriciConsorziG.E.I.E.	Obbligatoria	Obbligatoria	Se presentati per la bollatura , € 67,00 ogni 500 pagine o frazione Pagabili su c.c.p. n° 6007 o tramite apposite marche	€ 16,00 ogni 100 pagine o frazione	€ 25,00



10.3 – Libri previsti da leggi speciali

Libri e registri	Numerazione	Bollatura	Tassa concessioni governative	Imposta di bollo	Diritti di segreteria
Libri previsti da leggi speciali <ul style="list-style-type: none">• Imprenditori Commerciali• Società di persone (S.s. - S.n.c. – S.a.s.)• Società Cooperative e Mutue Assicuratrici• Consorzi• G.E.I.E.• Associazioni e Fondazioni• Enti morali	Obbligatoria	Obbligatoria	Se presentati per la bollatura , € 67,00 ogni 500 pagine o frazione Pagabili su c.c.p. n° 6007 o tramite apposite marche	€ 16,00 ogni 100 pagine o frazione	€ 25,00
Libri previsti da leggi speciali Cooperative Edilizie (art. 14 D.p.r. 641/72)	Obbligatoria	Obbligatoria	Se presentati per la bollatura , € 16,75 ogni 500 pagine o frazione Pagabili su c.c.p. n° 6007 o tramite apposite marche	No, ai sensi di T.U. 28.04.38 n° 1165 e Art. 14 D.p.r. 641/72	€ 25,00
Libri previsti da leggi speciali Cooperative sociali (artt. 17-18 D.Lgs n. 460/97)	Obbligatoria	Obbligatoria	No	No	€ 25,00
Libri previsti da leggi speciali <ul style="list-style-type: none">• Società di Capitali (S.p.a.- S.a.p.a. - S.r.l.)• Società Consortili p.a. o r.l.• Sedi secondarie di società estere• Consorzi di Enti Locali e Aziende di Enti Locali• Enti pubblici	Obbligatoria	Obbligatoria	€ 309,87 per capitale fino a € 516.456,90 € 516,46 per capitale superiore a € 516.456,90	€ 16,00 ogni 100 pagine o frazione	€ 25,00



10.4 – Registri IVA e registri contabili

Libri e registri	Numerazione	Bollatura	Tassa concessioni governative	Imposta di bollo	Diritti di segreteria
Registri IVA e registri contabili <ul style="list-style-type: none">• Imprenditori Commerciali• Società di persone (S.s. - S.n.c. - S.a.s.)• Società Cooperative e Mutue Assicuratrici• Consorzi• G.E.I.E.• Associazioni e Fondazioni• Enti morali• Cooperative Edilizie• Cooperative Sociali• Società di Capitali (S.p.a.- S.a.p.a. - S.r.l.)• Sedi secondarie di società estere• Società Consortili p.a. o r.l.• Consorzi di Enti Locali e Aziende di Enti Locali• Enti pubblici	Obbligatoria	Facoltativa	No	No	€ 25,00